

Codice A1817A

D.D. 7 aprile 2017, n. 1020

Nulla osta ai soli fini idraulici per modifica stato luoghi tramite demolizione molo sud della darsena e realizzazione passerella sovrastante palancolato su area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Dormelletto (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 464 del Fg. 8 in variante alla DD n. 1372/A1817A del 07/06/2016. Richiedente: Botteselle Samuele per Ditta "All Scaff Yachting Club".

In data 04/04/2017 con PEC prot. n° 3362 (prot. di ricevimento n. 16348/A1817A del 04/04/2017) il Comune di Dormelletto (NO) ha richiesto la validazione del nulla osta ai soli fini idraulici rilasciato con DD n° 1372/A1817A in data 07/06/2016 trasmesso da questo ufficio, comprensivo degli elaborati vistati, tramite raccomandata all'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore in data 10/06/2016 con prot. n° 25815/A1817A; tale validazione al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania è stata richiesta a seguito della presentazione della SCIA da parte del Sig. Botteselle Samuele titolare della Ditta "All Scaff Yachting Club".

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'intervento sull'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e si rilascia quindi il seguente nulla osta di competenza per la modifica dello stato dei luoghi tramite demolizione molo sud della darsena a seguito cedimenti e realizzazione passerella sovrastante palancolato a protezione della difesa spondale naturale su area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Dormelletto (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 464 del Fg. 8 in variante al progetto a cui era stato rilasciato nulla osta con DD n° 1372/A1817A del 07/06/2016.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Arch. E. Marforio in base al quale è prevista l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la DD n° 1372/A1817A del 07/06/2016.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai fini idraulici per modifica dello stato dei luoghi tramite demolizione molo sud della darsena a seguito cedimenti e realizzazione passerella sovrastante palancolato a protezione della difesa spondale naturale su area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Dormelletto (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 464 del Fg. 8 in variante al progetto a cui era stato rilasciato nulla osta con DD n° 1372/A1817A del 07/06/2016.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso in particolare dovrà essere posta particolare cura alla profondità di infissione delle palancole e del muro di sostegno oltre alla corretta realizzazione momentanea della scarpata a lago;
- 3) il Sig. Botteselle Samuele è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 5) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)